

CIPUR

Il Presidente Nazionale

*Al Ministro dell'UR
Al Presidente C.U.N.
Al Presidente C.R.U.I.
Ai Rettori*

Applicazione art.1, L.230/05

Risulta allo scrivente che, presso alcuni Atenei, tutto il personale docente è stato assoggettato ad un vincolo d'impegno pari (per i professori e i ricercatori a tempo pieno) a non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale e pari (per i professori e i ricercatori a tempo definito) a non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.

I provvedimenti in discussione sembra riguardino anche ai professori e ai ricercatori che svolgevano la propria attività di docenza presso tali Ateneo prima dell'entrata in vigore della Legge n.230/05: e ciò in forza della pretesa applicazione dell'art.1, comma 16 della legge accennata.

Questo sindacato contesta recisamente la pretesa in discussione, siccome frutto di un'interpretazione gravemente erronea e fuorviante della norma che, a tacer d'altro, priverebbe d'ogni significato il comma 19 (art.1, Legge cit.) confliggendo, inoltre, sia con la tutela dei diritti quesiti in ambito lavorativo (art. 2077, 2° comma c.c.), sia col noto divieto di "reformatio in peius" più volte sancito in materia di pubblico impiego.

Sembra inutile aggiungere che il perdurare della posizione assunta da alcuni Atenei, o l'assunzione di determinazioni di tale tipo da parte di altri, sull'argomento in esame (con l'indebita imposizione di obblighi lavorativi), potrebbe innescare, oltre a decise azioni sindacali, una serie di pesanti iniziative giudiziarie anche con finalità risarcitorie.

I migliori saluti.

Perugia, 2 marzo 2007

Prof. Vittorio Mangione

